

Uscita la Circolare di Agea che indica le procedure da seguire

di Angelo Frascarelli

Nuovi impianti viticoli autorizzazioni per il 2020

Disponibili 6.722 ettari in tutta l'Italia. Domande entro il 31 marzo 2020

Come ogni anno, i viticoltori possono richiedere le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli; le domande possono essere presentate (per via telematica) tra il 15 febbraio e il **31 marzo 2020** (tab. 1).

A tal proposito, Agea ha recentemente e-

manato la Circolare n. 11517 del 13 febbraio 2020, con cui detta le norme per le domande di autorizzazione agli impianti viticoli relative all'anno 2020.

Per l'annualità 2020, la superficie nazionale disponibile per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli è di **6.722 ettari**, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2019, integrata dalle superfici autorizzate di nuovi impianti ed oggetto di rinuncia nel 2019 (come previsto dal Decreto ministeriale n. 6049 del 14 novembre 2019).



La superficie nazionale

I viticoltori che vogliono realizzare un **nuovo** impianto di vigneto, senza una precedente estirpazione, devono avere un'autorizzazione all'impianto, che sarà concessa gratuitamente dal ministero delle Politiche agricole, su richiesta dei produttori.

Le nuove autorizzazioni sono limitate alla **su- perficie nazionale autorizzabile**.

La superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti è costituita da:

• 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione (articolo 6, comma 1, DM 12272).

II sistema di autorizzazioni

A partire dal 1° gennaio 2016, Fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione.

Il sistema di autorizzazioni si caratterizza per la possibilità di incrementare le superfici vitate aziendali senza dover acquistare i diritti, seppur all'interno di un quadro di una crescita controllata dell'1% annuo della superficie vitata nazionale.

Le autorizzazioni sono concesse gratuitamente e hanno una durata massima di tre anni, dopodiché l'autorizzazione decade. È prevista una sanzione per il viticoltore che chiede un'autorizzazione e poi non procede

all'impianto del vigneto.

Le autorizzazioni ricevute non saranno trasferibili, né a titolo oneroso né a titolo gratuito; sono consentiti solamente i trasferimenti in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, successione).

REIMPIANTO – La normativa sull'autorizzazione all'impianto di

nuovi impianti viticoli, entrata in vigore dal 1º gennaio 2016, consente il reimpianto nella stessa azienda; il viticoltore che estirpa un vigneto, chiede e riceve automaticamente l'autorizzazione ad effettuare il reimpianto.

Le autorizzazioni non sono trasferibili.



tab. 1 La date essenziali del nuovo sistema delle autorizzazioni

Richiesta di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli (da presentare in via telematica)	tra il 15 febbraio e il 31 di marzo di ciascun anno	
Comunicazione alle Regioni dell'elenco delle aziende richiedenti, a cui può essere concessa l'autorizzazione di un nuovo impianto	entro il 30 aprile di ciascun anno	
Le Regioni rilasciano le autorizzazioni	entro il 1° giugno di ciascun anno	
Rinuncia da parte del viticoltore all'autorizzazione senza sanzioni, limitatamente ai casi in cui le autorizzazioni siano di dimensione inferiore al 50% di quanto richiesto	entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione	
Durata dell'autorizzazione	3 anni dal rilascio dell'autorizzazione	

• eventuali superfici assegnate nella campagna precedente ma rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia.

Per il 2019, la superficie nazionale autorizzabile è pari a 6.722 ettari.

I criteri di assegnazione delle autorizzazioni

Nel corso degli anni, dal 1° gennaio 2016 (anno di entrata in vigore del regime), i criteri di assegnazione delle autorizzazioni sono cambiati. Nel 2016 e 2017, il sistema di autorizzazioni aveva utilizzato il criterio del *pro-rata* (assegnazione di una percentuale di nuovi vigneti in base alla richiesta presentata) che aveva generato molte criticità e fenomeni elusivi; molti agricoltori avevano richiesto autorizzazioni volutamente in eccesso (anche centinaia ettari, con contratti di affitto congiunturali), ben sapendo che – con il criterio del *pro-rata* – avrebbero ricevuto un'assegnazione nettamente inferiore.

Inoltre, il criterio del *pro-rata* ha fatto entrare nella viticoltura soggetti "non viticoltori tradizionali" con grandi superfici richieste, creando un meccanismo distorsivo. Le criticità del primo e secondo anno di applicazione (2016 e 2017) hanno condotto il Ministero delle politiche agricole e le Regioni ad adottare nuovi criteri alla normativa sulle autorizzazioni:

- l'applicazione di una soglia sulla superficie assegnabile:
- l'introduzione di prescrizioni al criterio di ammissibilità;
- l'inserimento di criteri di priorità. Queste modifiche sono entrate in vigore nel 2018 e si applicano anche per il 2019 e per il 2020.

Modalità per la graduatoria di assegnazione

È garantita alle Regioni e Province Autonome una superficie regionale autorizzabile pari alla superficie di cui all'articolo 6, comma 1, DM 12272 calcolata a livello regionale; tale superficie è eventualmente aumentata fino garantire una superficie Regionale minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito di rinunce.

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale inferiore o uguale superficie regionale autorizzabile, le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità; la superficie residua non assegnata sarà resa disponibile per le Regioni con richieste in esubero e ripartita tra esse proporzionalmente all'eccedenza delle richieste.

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale **superiore alla superficie regionale autorizzabile**, l'assegnazione seguirà le seguenti regole:

1) Su scelta regionale, potranno essere garantite le autorizzazioni a tutti i richiedenti sino a una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie regionale autorizzabile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili.

2) La restante parte della superficie regionale autorizzabile (non già attribuita al punto precedente) sarà riservata alle richieste con criteri di priorità validi, ove previsti dalle Regioni. Se la totalità delle richieste con priorità non supera tale auota. le richieste saranno accolte totalmente. In caso contrario, saranno soddisfatte per prime tutte le richieste con punteggio più alto: in base alla superficie disponibile, sarà assegnato il 100% della superficie richiesta, oppure parzialmente, con una ripartizione proporzionale alla superficie richiesta. Successivamente, saranno considerate le domande con puntegaio inferiore, a scalare, sino all'esaurimento della superficie disponibile.

Nel caso di domanda di un richiedente cui venga riconosciuto (per i criteri di priorità) il criterio B (superfici caratterizzate da vincoli naturali), il rispettivo inserimento in graduatoria (superficie da completare in via prioritaria) è da considerarsi riferito alle sole particelle che possiedono gli specifici vincoli naturali.

 Infine, tutta la superficie non assegnata ai punti precedenti sarà ripartita in modo proporzionale tra tutte le richieste non ancora accolte (con e senza priorità).

Limiti individuali e ripartizione regionale

Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di **50 ettari**. Le Regioni possono applicare un limite massimo per domanda inferiore (vedi tab. 2).

Sempre dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile (6.722 ettari nazionali per il 2020, ripartita a livello regionale), ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti.

Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, sulla base di criteri di priorità.

Le Regioni possono anche non applicare alcun criterio di priorità ed assegnare le autorizzazione con il criterio pro-rata tra gli agricoltori richiedenti.

I criteri di priorità

Dal 2018, il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 consente alle Regioni l'applicazione opzionale di nuovi criteri di priorità nella concessione delle autorizzazioni, sul 100% delle superfici autorizzate.

I criteri di priorità sono i seguenti:

- a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto **terreni confiscati** per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo;
- b) superfici con particolari criticità:
- superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
- 2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
- 3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo;
- 4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;



tab. 2	Scelte	regionali	per i criter	i dell'assec	gnazione 2020
--------	--------	-----------	--------------	--------------	---------------

Regione	Soglia max domanda Art 9bis comma 1	Nessun criterio di priorità	Art 7bis comma 1 lettera a) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate alle mafie)	Art 7bis comma 1 lettera b) (specifici vincoli naturali)		Art 7bis comma 1 lettera c) (produzio ne biologica)
	Dimensione individuata (ettari)		Punteggio	Punteggio	Tipologia individuata (1,2,3,4,5,6)	Punteggio
Valle d'Aosta	50	Χ				
Piemonte	20	Χ				
Lombardia	2	Χ				
PA Trento	1	Χ				
PA Bolzano	0,3	Χ				
Friuli Venezia Giulia	1			0,6	2 (scarsa profondità radicalica)	0,4
Veneto	1			0,4	4 (montagna) 5 (pendenza)	0,6
Liguria	2	Χ				
Emilia-Romagna	1					1
Marche	10		0,4	0,6	3 (tessitura suolo)	
Toscana	30			1	6 (isole)	
Umbria	25	Χ				
Lazio	25			0,6	6 (isole)	0,4
Abruzzo	10	Χ				
Molise	5	Χ				
Campania	10		0,35			0,65
Puglia	20		0,49			0,51
Basilicata	5	Χ				
Calabria	5		0,5			0,5
Sicilia	5		0,75	0,25	6 (isole)	
Sardegna	7		0,5			0,5

Conversione di diritti di reimpianto in autorizzazioni

Ci sono viticoltori che ancora possiedono i vecchi diritti di reimpianto, vigenti prima del 1º gennaio 2016, Il titolare di diritto di reimpianto presenta telematicamente alla Regione/P.A. che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto e non oltre il 31 dicembre 2020. Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti. L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

- 5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi:
- 6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.
- c) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla **conservazione dell'ambiente**. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla **produzione biologica**.

Le Regioni possono scegliere anche uno solo dei criteri di priorità proposti o nessuno di essi e devono indicare la ponderazione tra i vari criteri. Tali criteri possono essere modificati annualmente dalle Regioni; infatti, per il 2020, molte Regioni hanno apportato cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Per il 2020, ben 10 Regioni/Province autonome non hanno adottato alcun criterio di priorità, mentre 11 Regioni/Province autonome hanno scelto criteri di priorità molto diversificati (tab. 2). I criteri di priorità consentono alle Regioni di programmare la crescita del "vigneto regionale" secondo specifiche finalità: dimensione aziendale, viticoltori storici, ambiente, obiettivi sociali.

Forti vincoli alla trasferibilità fuori Regione

Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 ha sancito la non trasferibilità per l'impianto dei vigneti fuori regione o meglio pone forti limiti alla trasferibilità, riducendo o eliminando l'aggiramento della norma della "non trasferibilità" che aveva caratterizzato il 2016 e 2017.

Infatti, nel 2016 e 2017, il grande interesse ad impiantare vigneti in alcune Regioni italiane, soprattutto il Veneto – interesse non soddisfatto dalle nuove autorizzazioni agli impianti – aveva dato origine a fenomeni di aggiramento del principio di non trasferibilità.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 ha previsto che il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. In altre parole, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione (affitto) non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.